STRUMENTI DI TUTELA E DEFINIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA

Hai ricevuto un avviso di accertamento o un altro atto tributario e ritieni che sia illegittimo, infondato o comunque non dovuto?

Il contribuente può chiedere all'Amministrazione il riesame dell'atto oppure, nei casi previsti dalla legge, utilizzare gli strumenti finalizzati a definire la pretesa tributaria e a prevenire il contenzioso.

1) Annullamento o rettifica in autotutela

Il contribuente può presentare all'ufficio competente (IMU, TASI, CUP, Imposta di soggiorno) un'istanza di annullamento o di rettifica, totale o parziale, in autotutela, indicando le ragioni della richiesta ed allegando la documentazione necessaria.

L'autotutela è disciplinata dagli artt. 10-*quater* e 10-*quinquies* della Legge n. 212/2000, che distinguono i casi di autotutela obbligatoria da quelli di autotutela facoltativa.

L'istanza può essere presentata, ad esempio, in presenza di errore di persona, errore di calcolo, errore nell'individuazione o nella determinazione del tributo, duplicazione della pretesa tributaria, oppure quando non siano state correttamente riconosciute agevolazioni, esenzioni o detrazioni.

Per i tributi locali (IMU, TASI, CUP e Imposta di soggiorno) di competenza del Comune di Verona, l'istanza deve essere presentata all'ufficio competente della Direzione Tributi, con sede in Via Adigetto n. 10, 4° piano, secondo le modalità previste per ciascun tributo, oppure trasmessa tramite PEC all'indirizzo dell'ufficio competente.

Per la tassa sui rifiuti (TIA/TARES/TARI), le attività di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate a So.Lo.Ri. S.p.A; il contribuente deve, pertanto, rivolgersi a So.Lo.Ri. S.p.A., con sede in Verona, Vicolo Cittadella n. 4, tel. 045 9236700, PEC: solori@legalmail.it.

La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende i termini per la proposizione del ricorso dinnanzi alla Corte di Giustizia tributaria.

2) Accertamento con adesione

Nei casi previsti dalla normativa vigente, il contribuente può presentare un'istanza di accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Regolamento comunale per l'accertamento con adesione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 28 dicembre 1998.

Il Comune di Verona, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate, anche tributarie, ha introdotto, infatti, nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo i principi e i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997 e s.m.i.

L'accertamento con adesione consente di instaurare un contraddittorio tra il contribuente e l'Amministrazione, al fine di esaminare gli elementi posti a fondamento della pretesa

tributaria e, ove ne ricorrano i presupposti, di pervenire alla definizione concordata dell'accertamento.

L'istituto trova applicazione nei casi e per gli atti previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale.

Per i tributi comunali sopra indicati, l'istanza deve essere presentata all'ufficio competente del Comune di Verona, mentre per la tassa rifiuti (TIA/TARES/TARI), l'istanza deve essere presentata a So.Lo.Ri. S.p.A., in quanto soggetto incaricato della gestione, liquidazione, accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti.